

**REGOLAMENTO**  
**ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**  
**NELL'ASSEMBLEA DI FACOLTÀ E NEI CONSIGLI D'AREA DIDATTICA**  
(approvato dalla Giunta di Facoltà in data 4 aprile 2014)

**Art. 1 – Indizione delle elezioni**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Assemblea di Facoltà (AdF) e nei Consigli d'Area didattica sono indette con Decreto del Preside e si svolgono ogni tre anni.

Il Preside, sentita l'AdF, ne fissa la data preferibilmente in periodo di svolgimento delle lezioni, dandone pubblicità almeno 60 giorni prima delle votazioni sia sul sito della Facoltà sia mediante affissione di manifesti in tutte le sedi dove si svolge la didattica; in prima applicazione il termine predetto è ridotto a 45 giorni. Le votazioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.

Al momento dell'indizione delle elezioni, il Preside indica aule, spazi e orari per la propaganda elettorale, sospendendo, per quanto strettamente necessario, l'attività didattica.

**Art. 2 - Corpo elettorale**

**L'elettorato attivo** spetta agli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti per l'anno accademico corrente /in corso o fuori corso) e abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art. 32 , comma 2, lettera c dello Statuto della Sapienza e che non ricadano nelle fattispecie previste dall'art. 9 “Codice Etico” .

**L'elettorato passivo** spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti **non oltre il primo anno f.c. per la prima volta** ai corsi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza della Facoltà e abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni..

Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

Le liste degli elettori sono formate con gli elenchi appositamente predisposti per le votazioni salvo le opportune correzioni e integrazioni sulla base di certificazione rilasciata dagli Uffici competenti dal quale risulti l'iscrizione e gli esami sostenuti

**Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni**

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nell'Assemblea di Facoltà è fissato nel 15%, arrotondato per eccesso, del numero dei docenti in servizio afferenti alla Facoltà al momento dell'indizione delle elezioni.

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere in ciascun Consiglio d'Area Didattica è fissato nel 15%, arrotondato per eccesso, del numero dei docenti in servizio afferenti al Consiglio al momento dell'indizione delle elezioni.

Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto) con arrotondamento per eccesso.

**Art. 4 – Presentazione candidature per l'Assemblea di Facoltà.**

L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti nelle quali siano individuati i candidati all'Assemblea di Facoltà.

La data e l'ora di scadenza per la presentazione delle liste viene fissata al momento della indizione delle elezioni, comunque entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni.

Le liste dei candidati devono essere corredate da non meno di 40 e non più di 60 firme – autenticate – di studenti della Facoltà aventi diritto all'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2, denominati studenti presentatori.

La raccolta delle firme di cui sopra deve essere fatta – a pena di nullità – su moduli predisposti dall'Amministrazione.

Lo studente candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifichi, la sua firma di presentazione non è conteggiata.

Per i presentatori devono risultare i dati anagrafici, il corso di laurea di appartenenza, il numero di matricola.

Per i candidati, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di matricola, corso di laurea.

Le firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione delle candidature devono essere autenticate nei modi di legge, oppure da personale dell'Amministrazione all'uopo designato. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro e inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista.

### **Art. 5 -Presentazione candidature per i Consigli d'Area Didattica**

Gli studenti che intendono proporsi come candidati per l'elezione a rappresentanti nei Consigli d'Area devono presentare la loro candidatura, unitamente ai propri documenti di riconoscimento e ad un elenco di almeno 20 e non più di 40 studenti i studenti della Facoltà aventi diritto all'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2, denominati studenti sostenitori della candidatura.

La data e l'ora di scadenza per la presentazione delle candidature viene fissata al momento della indizione delle elezioni, comunque entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni.

La raccolta delle firme di cui sopra deve essere fatta – a pena di nullità – su moduli predisposti dall'Amministrazione.

Per i candidati, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di matricola, corso di laurea.

Le firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione delle candidature devono essere autenticate nei modi di legge, oppure da personale dell'Amministrazione all'uopo designato. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro e inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista.

### **Art. 6 – Deposito delle liste e compiti dei responsabili di lista**

Uno degli elettori firmatari della lista, responsabile della completezza della documentazione presentata, provvede al suo deposito presso l'Ufficio Elettorale di Facoltà, insieme alle firme autenticate dei presentatori, alle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato e a una “dichiarazione di deposito di Lista di candidati”.

Tale elettore può altresì presentare liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organismi. Egli assume, altresì, congiuntamente ad altro firmatario della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri organismi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione.

Ogni dichiarazione di deposito deve contenere:

- ♣ Una sigla o simbolo atto a identificare la Lista su supporto digitale (la Commissione Elettorale invita il responsabile di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza);
- ♣ Un elenco degli studenti candidati, su supporto digitale. Il numero dei candidati può superare il numero totale dei rappresentanti da eleggere. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.
- ♣ L'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Lista.

L'Ufficio Elettorale provvede, avanti al responsabile, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo. Rimane fuori dal plico la dichiarazione di deposito della Lista con relativa firma del responsabile, che viene autenticata dall'Ufficio al momento del deposito.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, tutti i plichi vengono consegnati alla Commissione Elettorale. Quest'ultima, a partire dal giorno seguente, organizza i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore di Lista di volta in volta interessato.

Compiti dei responsabili di Lista sono:

1. Ricevere comunicazioni dall'Ufficio Elettorale e dalla Commissione Elettorale (di cui all'art.12).
2. Designare i rappresentanti di Lista presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato, le designazioni vengono fatte direttamente ai Presidenti di Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto;
3. Presentare, su richiesta dell'Ufficio Elettorale, l'elenco degli studenti sottoscrittori di Lista che potranno essere utilizzati, con compiti di scrutatore, per la costituzione dei seggi. Tale presentazione deve essere fatta, inderogabilmente, entro il ventesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione.

### **Art. 7 – Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale**

Le liste dei candidati, la cui conformità al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione Elettorale, sono rese pubbliche dal Preside mediante manifesti e in apposito spazio nel sito web della Facoltà. Nella pubblicazione le liste sono elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo - almeno otto giorni prima della data delle elezioni.

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale, con proprio verbale, ha disposto la pubblicazione, previa accettazione, delle liste elettorali e termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni.

La Commissione Elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'Università, nel rispetto dei principi della Costituzione.

### **Art. 8– Seggi elettorali: ubicazione e composizione**

Mediante manifesto affisso almeno otto giorni prima della data delle elezioni, il Preside rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto del Preside.

I seggi sono composti da:

- a) Un presidente e un segretario scelti fra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università;
- b) Due scrutatori designati dalla Commissione Elettorale Centrale avvalendosi degli elenchi degli elettori di cui all'art. 4 del presente Regolamento, forniti dai responsabili delle singole liste, in modo che i due scrutatori siano possibilmente firmatari di liste differenti.

Il presidente nomina il vice presidente.

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, il presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto.

In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vice-presidente. In caso di impedimento o di mancata presentazione del presidente o del segretario del seggio, il Preside provvede con suo decreto a sostituirlo.

### **Art. 9 - Accesso ai seggi**

Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati, i componenti la Commissione Elettorale, i funzionari dell'Ufficio Elettorale, i rappresentanti di Lista - uno per ogni seggio.

I rappresentanti di Lista assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare

svolgimento delle operazioni medesime.

### **Art. 10 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale**

Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura.

Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza.

Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto del Preside che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:

- a) Il primo giorno dalle ore 8,30 alle ore 19,00;
- b) Il secondo giorno dalle ore 8,30 alle ore 14,00.

Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto del Preside per le votazioni, il presidente provvede a sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti, rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

- 1) Lo studente presenta al presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
- 2) Il presidente o uno dei componenti del seggio accerta che lo studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;
- 3) L'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
- 4) Il presidente o uno dei componenti del seggio consegna le schede, una per l'Assemblea di Facoltà e una per il Consiglio di Area Didattica competente sul corso di studio cui è iscritto lo studente;
- 5) L'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;
- 6) Riconsegna le schede al presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurle nelle urne e riconsegna la matita;
- 7) Il presidente o un componente del seggio restituisce il documento all'elettore.

### **Art. 11 – Votazioni**

#### **a) Assemblea di Facoltà:**

Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 6, le denominazioni o simboli delle liste.

Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio riservato alla denominazione o simbolo della Lista prescelta, da apporre con la matita ricevuta dal componente del seggio.

Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della Lista da lui votata.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla Lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa Lista.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della Lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno di due.

L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello apposto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della Lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Organismi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una Lista diversa da quella votata.

Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle.

#### **b) Consigli d'Area Didattica**

Le schede riportano uno spazio nel quale esprimere la preferenza per il candidato prescelto.

Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nello spazio dedicato il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno di due.

L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Organismi sono inefficaci.

Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle.

#### **Art. 12 - Operazioni di scrutinio**

Alle ore 14,30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede, come prima operazione, al conteggio delle schede votate. Successivamente si procede allo scrutinio.

Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni lista. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale Centrale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.

#### **Art. 13– Commissione Elettorale**

##### **a) Composizione**

La Commissione Elettorale, nominata con decreto del Preside, è composta da:

- Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Preside nomina il presidente
- Due professori associati o ricercatori
- Il manager didattico o altro TAB della Facoltà.

##### **b) Compiti**

Spetta alla Commissione Elettorale decidere sui ricorsi, sui reclami riguardanti le schede contenenti voti contestati e non assegnati, sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione Elettorale si pronuncia altresì sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Preside con le schede elettorali che allega perché siano conservate per la durata in carica degli organi eletti.

#### **Art. 14 – Criteri per l'individuazione degli eletti per l'Assemblea di Facoltà**

L'attribuzione delle rappresentanze, espresse per lista avviene con il seguente criterio:

- a) Per ogni Lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) Per ogni Lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista;
- c) La cifra elettorale di ogni Lista è divisa successivamente per uno, per due...sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto

quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;

e) Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;

f) Risultano eletti, Lista per Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.

A completare la rappresentanza nell'Assemblea di Facoltà concorrono i rappresentanti primi eletti di ciascun Consiglio d'Area Didattica

#### **Art. 15 - Criteri per l'individuazione degli eletti per ciascun Consiglio d'Area Didattica**

L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio: risultano eletti, Consiglio d'area per Consiglio d'area, gli studenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto lo studente in corso più giovane.

Il primo degli eletti in ogni Consiglio d'Area risulta eletto anche nel Consiglio di Facoltà e va ad integrare i componenti di quest'ultimo.

#### **Art. 16- Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi**

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici in apposito spazio presso l'albo della Facoltà, sul sito web della Facoltà e sui siti dei Consigli d'Area Didattica entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro dieci giorni successivi può essere proposto ricorso. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro dieci giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro dieci giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

#### **Art. 17 – Nomina**

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Preside con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

#### **Art. 18– Sostituzioni**

Gli studenti eletti nell'Assemblea di Facoltà decadono dalla carica:

- a. nel momento in cui si trasferiscono in altre Facoltà o altre Università;
- b. nel momento in cui conseguono la laurea magistrale;
- c. il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di conseguimento della laurea.

L'eletto nell'Assemblea di Facoltà che nel corso del mandato consegua il titolo di studio non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico, si iscrive ad altro corso di studio della Facoltà.

Gli eletti nei Consigli d'Area Didattica decadono dalla carica, oltre che nei casi elencati al comma 1, anche se effettuano un trasferimento a un corso di laurea di competenza di altro Consiglio.

L'eletto nel Consiglio d'Area Didattica che nel corso del mandato consegua il titolo di studio non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico, si iscrive ad altro corso di studio di competenza dello stesso Consiglio.

Nei casi di rinuncia, decadenza, cessazione o sopravvenuta ineleggibilità subentra lo studente nella posizione di graduatoria immediatamente successiva.

#### **Art. 19– Disposizione finale**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali.